



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 27-10-2014 n. 93

COPIA

Oggetto: *Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.L.vo 267/00, derivante dalle sentenze: TAR Toscana n. 1596/2011; Consiglio di Stato n. 6256/2013; TAR Toscana n. 1173/2014*

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno Ventisette (27) del mese di Ottobre, alle ore 21:00 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. Daniele Lanini

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

Sandro Fallani, Yuna Kashi Zadeh, Antonella Porfido, Daniele Lanini, Alessio Babazzi, Francesco Graziani, Barbara Trevisan, Giulia Bambi, Chiara De Lucia, Luca Marino, Simone Pedulla', Laura Landi, Cristina Nozzoli, Patrizia Ciabattoni, Carlo Calabri, Alexander Marchi, Andrea Pacini, Ilaria Pecorini, Fabiana Fulici, Valerio Bencini, Massimiliano Tognetti

ASSENTI i Sigg.ri:

Umberto Muce', Enrica Cialdai Fabiani, Leonardo Batistini, Erica Franchi

Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Marino, Pecorini, Tognetti

Viene trattato l'argomento in oggetto, posto al n. 4 dell'ordine del giorno

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Intervengono: Assessore Giorgi per la presentazione

Intervengono per Dichiarazione di voto: Bencini [Movimento 5 Stelle], Batistini [Alleanza per Scandicci, Nuovo Centro Destra, Fratelli d'Italia], Porfido [Partito Democratico], Pecorini [Fare Comune]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

il Comune di Scandicci, congiuntamente agli altri Comuni soci di Consiag Spa, affidatari del servizio di distribuzione del gas a Consiag Spa, ha proposto innanzi al TAR Toscana ricorso n. 996 del 2010, e successivi motivi aggiunti, avverso gli atti emessi dal Comune di Prato relativi alla procedura di gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale al tempo affidato a Consiag Spa ed in particolare avverso i seguenti atti:

- n. 35 del 27.04.2010 di Consiglio comunale, con cui è stato dato mandato alla Giunta comunale pratese affinché provvedesse a dar corso alla procedura per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale sul territorio comunale affidato a Consiag,
- n. 194 del 04.05.2010 di Giunta comunale con cui ha indetto la procedura di gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale;
- delibera GC 96/2011, determinazioni dirigenziali n. 641/2011 e n. 706/2011,
- bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale come da determinazione 30 del 07.06.2011;
- determinazione dirigenziale n. 1432 del 06.06.2011, nonché lettera di invito alla gara del Dirigente relativamente alla gara con procedura ristretta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Prato, schema del contratto per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché altri atti connessi;

il TAR Toscana, con sentenza n. 1596/2011, riunendo i ricorsi r.g. 984/2010, promosso dalla Società Estra, r.g. 995/2010, promosso da Consiag Spa e Consiag Reti Srl ed il sopra citato ricorso r.g. 996, ha dichiarato in parte inammissibili i suddetti ricorsi, in parte improcedibili, respingendo in parte i

predetti ricorsi ed i motivi aggiunti proposti in ciascuno dei relativi giudizi, condannando tra l'altro il Comune di Scandicci, limitatamente al ricorso 996/10, in solido con gli altri Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Lastra a Signa, Montemurlo, Montespertoli, Poggio a Caiano, Signa, Vaiano, Vernio e Agliana, al pagamento di € 10.000,00, oltre IVA e CPA in favore del Comune di Prato;

In considerazione dei rilevanti interessi in gioco, è stata ritenuta opportuna la prosecuzione dell'iter processuale in difesa degli interessi di questa Amministrazione contro lo smembramento della gestione della rete gas gestita da Consiag spa e, pertanto, con delibera n. 212 del 29.11.11 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Toscana, Sezione Prima, n. 1596/2011, autorizzando la costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale di Scandicci;

Avverso la sentenza del TAR n. 1596/2011 hanno proposto appello presso il Consiglio di Stato Consiag Spa ed Estra Spa con ricorso r.g. 8361/2011, all'interno del quale hanno proposto appello incidentale i Comuni attori in primo grado, tra cui il Comune di Scandicci, con l'intervento ad opponendum di Toscana Energia Spa;

Con sentenza n. 6256 del 27.12 2013 il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili gli appelli principali proposti da Consiag ed Estra Spa, respingendo l'appello incidentale proposto dai Comuni tra cui il Comune di Scandicci e, per l'effetto, confermando l'impugnata sentenza n. 1596/11;

Il Consiglio di Stato ha altresì condannato gli appellanti principali ed incidentali in solido tra loro a rifondere in favore del Comune di Prato e di Toscana Energia le spese di giudizio liquidate in € 15.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte;

Rilevato che questa Amministrazione Comunale ha ritenuto altresì opportuno proporre congiuntamente ad alcuni altri Comuni, soci di Consiag, ricorso al TAR avverso la determinazione n 2085/2012 del Servizio Lavori Pubblici, grandi opere del Comune di Prato con cui è stata aggiudicato in via definitiva a Toscana Energia l'appalto per l'affidamento in concessione del Servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Prato;

Preso atto che il TAR Toscana, con sentenza n. 1173/2014, emessa sul ricorso n. 1433/2012, integrato da motivi aggiunti, promosso dai Comuni di Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Montespertoli, Poggio a Caiano, Signa, Vaiano, Vernio e Agliana, contro il

Comune di Prato nei confronti di Toscana Energia SpA, Estra Reti Gas, ora Estra Spa per l'annullamento della determinazione di dirigenziale n. 2085/2012 di aggiudicazione definitiva in favore di Toscana Energia SpA della concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Prato; dell'aggiudicazione provvisoria del servizio a Toscana Energia, etc, ha condannato i Comuni ricorrenti alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 ciascuno, oltre agli accessori di legge, in favore del Comune di Prato e di Toscana Energia SpA ed in € 2.000,00, oltre accessori di legge in favore di Estra Spa ;

Viste le indicazioni dell'Avv. Giovannelli, legale che ha seguito i giudizi in questione, in merito alla ripartizione delle quote tra le varie parti in causa ai fini di rifondere le spese come statuito nelle suddette tre sentenze, suddividendo gli importi come di seguito specificato:

- il debito di € 10.000,00 di cui alla sentenza del TAR n. 1596/11 tra 14 Comuni;
- il debito di € 10.000,00 di cui alla sentenza del Consiglio di Stato 6256/11, in favore del Comune di Prato e di Toscana Energia, (dato a sua volta dalla suddivisione di € 30.000,00 in parti uguali tra Consiag, Estra ed i Comuni), tra n. 13 Comuni;
- il debito di € 3000,00 di cui alla sentenza del TAR n. 1173/14 tra n. 13 Comuni in favore del Comune di Prato;
- il debito di € 3.000,00 di cui alla sentenza del TAR n. 1173/14 tra n. 13 Comuni in favore di Toscana Energia;
- il debito di € 2000,00 di cui alla sentenza del TAR n. 1173/14 tra n. 13 Comuni in favore di Estra;

Preso atto che il Comune di Prato ha fatto richiesta ai vari soggetti condannati di quanto ad esso dovuto senza accessori e ritenuto, invece, di applicare anche l'IVA ed il CAP per gli importi dovuti a Toscana Energia ed Estra Spa come disposto nelle sentenze;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi del quale gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra le altre fattispecie, da sentenze esecutive;

Preso atto che occorre a tal fine procedere al riconoscimento della legittimità del debito, in quota parte, di cui alle tre citate sentenze al fine di liquidare la quota di spettanza del Comune di Scandicci nei confronti degli aventi causa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori reso in data 13.10.2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.L.vo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, anch'esso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato,

Presenti in aula	= 23
Non partecipano al voto	= 1
Partecipano al voto	= 22
Astenuti	= 1
Votanti	= 21
Favorevoli	= 18
Contrari	= 3

Esito: Approvato

Favorevoli = 18 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Kashi Zadeh Yuna - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 3 [Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

Astenuti = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 1 [Batistini Leonardo]

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D. L.vo n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio in quota parte relativo alla sentenza del TAR Toscana n.1596/2011 (ricorso R.G. 996/2010, che ha condannato il Comune di Scandicci ed altri enti in solido tra loro a pagare in favore del Comune di Prato € 10.000,00, oltre IVA e CPA;
2. Di dare atto che la quota parte dovuta dal Comune di Scandicci del suddetto debito, quale quota parte delle spese processuali da corrispondere al

Comune di Prato a seguito della sentenza TAR Toscana n. 1596/2011, ammonta a € 714,29;

3. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D. L.vo n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio in quota parte relativo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6256/2013, che ha condannato il Comune di Scandicci ed altri enti, in solido tra loro, a rifondere € 15.000,00 oltre IVA e CPA, al Comune di Prato e Toscana Energia, in favore di ciascuna parte;
4. Di dare atto che la quota parte dovuta dal Comune di Scandicci del suddetto debito, quale quota parte delle spese processuali da corrispondere parte in favore a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6256/2013 ammonta a € 384,62 in favore del Comune di Prato ed a € 488,00 in favore di Toscana Energia,
5. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D. L.vo n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio in quota parte relativo alla sentenza del TAR Toscana n. 1173/2014 , che ha condannato il Comune di Scandicci ed altri enti in solido tra loro a pagare in favore del Comune di Prato € 10.000,00 oltre IVA e CPA;
6. Di dare atto che la quota parte del suddetto debito, dovuta dal Comune di Scandicci, a seguito della sentenza TAR Toscana n. 1173/2014 è così dettagliata:
 - € 230,77 in favore del Comune di Prato;
 - € 292,80 in favore di Toscana Energia;
 - € 195,20 in favore di Estra Spa.
7. Di dare atto che il finanziamento dell'importo complessivo di € 2.305,68, come sopra dettagliato è garantito: sul capitolo 47010/1, "spese e onorari di causa", del bilancio 2014 e di dare mandato all'Ufficio Avvocatura di predisporre i conseguenti atti per l'esecuzione del presente provvedimento;
8. di comunicare quanto deciso con il presente atto alla Corte dei Conti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 23
Non partecipano al voto	= 1
Partecipano al voto	= 22
Astenuti	= 1

Votanti = 21
Favorevoli = 21
Contrari = 0

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 21 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Bencini Valerio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Fulici Fabiana - Graziani Francesco - Kashi Zadeh Yuna - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Tognetti Massimiliano - Trevisan Barbara]

Astenuti = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 1 [Batistini Leonardo]

DELIBERA

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Lanini

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì